



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0004943 P-4.22.1  
del 03/05/2017



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 - COM(2016) 882.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p.   
Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2017-001187/Uff. IX  
*Affari europei e internazionali*  
All. 1

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE  
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE  
(Rif. 3927 P-4 22.25 del 4.4.2017)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
- Nucleo di Valutazione atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il Regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il Regolamento (CE) n. 1987/2006- COM (2016) 882

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Marco Valentini

**Relazione**  
**ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il Regolamento dell'Unione Europea n. 515/2014 ed abroga il Regolamento CE n. 1987/2006.**

- Codice della proposta: COM (2016) 882
- Codice del Consiglio: 15813/16
- Codice interistituzionale: 2016/0408
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta si colloca nella scia dei provvedimenti presentati dalla Commissione dopo l'adozione, nel 2015, delle Agende europee sulla migrazione e sulla sicurezza.

Nel 2016, il rafforzamento della sicurezza e delle frontiere della UE è stato perseguito anche attraverso il miglioramento delle funzioni - e la conseguente revisione della base giuridica - del SIS, come preannunciato nelle seguenti Comunicazioni:

- "Attuare l'Agenda europea della sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza"- COM (2016) 230 - del 20 aprile 2016;
- "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" – COM (2016) 205 – del 6 aprile 2016;
- "Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide" - COM (2016) 602 - del 14 settembre 2016.

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è un sistema di informazione centralizzato di ampia portata che rafforza i controlli alle frontiere esterne Schengen e migliora la cooperazione di polizia e giudiziaria in 29 paesi europei. Attualmente contiene circa 70 milioni di registrazioni e nel 2015 è stato consultato 2,9 miliardi di volte, ossia 1 miliardo di volte in più rispetto al 2014.

Il SIS fornisce, in particolare, informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, informazioni dettagliate su determinati oggetti smarriti o rubati (ad esempio veicoli, armi da fuoco, imbarcazioni e documenti d'identità) e i dati necessari per localizzare una persona e confermarne l'identità.

Dalla valutazione completa del SIS, condotta dalla Commissione nel 2016, è emerso che il sistema funziona in maniera efficace e registra complessivamente un importante successo operativo e tecnico.

La proposta intende migliorare il Sistema d'informazione Schengen (SIS), rendendo obbligatorio l'inserimento del divieto d'ingresso dei cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti, ai sensi della Direttiva 2008/115/CE (recepita dall'Italia con gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, convertito nella legge 2 agosto 2011, n. 129).

Lo strumento tende all'armonizzazione delle procedure di consultazione del SIS, in modo da evitare che i soggetti colpiti da divieto d'ingresso nella zona Schengen possano detenere un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro.

Per migliorare la funzionalità del SIS, consentendo la cooperazione e lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare, la proposta in esame è integrata da un ulteriore strumento regolamentare, che prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni basate su decisioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, allo scopo ultimo di disporre di un sistema più sicuro per la salvaguardia delle frontiere esterne dell'Unione Europea.

La Commissione europea, infatti, ha presentato contestualmente le seguenti, ulteriori, due proposte riguardanti l'uso del SIS:

- proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, per l'uso del sistema di informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare- COM (2016) 881;
- proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'uso del Sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale – COM (2016) 883.

In linea generale, gli elementi qualificanti e innovativi della proposta in esame consistono in una maggiore funzionalità e flessibilità del Sistema d'informazione Schengen e nel miglioramento dello scambio dei dati e delle modalità di consultazione.

In particolare, la proposta introduce misure volte a soddisfare anche le esigenze operative e tecniche degli operatori sul campo. Sono, a tal fine, inseriti nuovi campi di dati, sono rafforzate le disposizioni riguardanti la continuità operativa ed è stabilito un insieme uniforme di norme e di obblighi circa le modalità di accesso e trattamento dei dati SIS in modo sicuro.

La proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla Direttiva 2008/115/ CE un divieto di ingresso nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare.

La proposta di Regolamento, inoltre, specifica la tempistica e le condizioni per l'inserimento di tali segnalazioni dopo che il cittadino di un paese terzo ha lasciato il territorio di uno Stato membro, adempiendo a un obbligo di rimpatrio.

Un ulteriore elemento di innovazione è costituito da un uso più efficace delle impronte digitali e delle immagini facciali e introduce le impronte palmari come nuovo elemento di identificazione biometrica. Sarà obbligatorio effettuare ricerche mediante le impronte digitali, se l'identità della persona non può essere altrimenti accertata. L'uso delle immagini facciali ai fini dell'identificazione garantirà una maggiore coerenza tra il SIS e l'EES (sistema ingressi/uscite), i varchi elettronici e i chioschi *self-service* (disponibili presso i varchi di frontiera).

Quanto all'accesso alla banca dati, la proposta mantiene i vigenti diritti di accesso delle autorità nazionali e li estende ad Europol e all'Agenzia della guardia costiera e di frontiera europea e alle squadre che ne fanno parte, nonché alla futura unità centrale ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi che consente di raccogliere informazioni sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima del loro arrivo alle

frontiere esterne). Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.

La proposta, pur consentendo di inserire informazioni più dettagliate nelle segnalazioni e ampliando la lista dei dati personali da raccogliere per far fronte ai casi di usurpazione di identità, prevede disposizioni specifiche per il mantenimento e la cancellazione delle segnalazioni.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

Sotto il profilo del principio di attribuzione, devono richiamarsi l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, concernente l'obbligo di garantire l'assenza di controlli nei confronti delle persone all'atto del loro attraversamento delle frontiere interne dell'Unione Europea e l'instaurazione progressiva di controlli nell'attraversamento delle frontiere esterne nonché l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), che prevede l'adozione di misure contro l'immigrazione clandestina ed il soggiorno irregolare.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto lo scambio di informazioni sulle verifiche di frontiera non può essere raggiunto con metodi decentrati ed affidati ai singoli Stati. La mancata armonizzazione delle procedure di uso del SIS può, infatti, limitare anche la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea.

Gli obiettivi della proposta consistono in un miglioramento dell'efficienza del SIS, nonché nell'armonizzazione dell'uso del sistema in tutti gli Stati membri partecipanti. Dato il carattere transnazionale di tali obiettivi e la necessità di garantire un'efficace scambio di informazioni al fine di combattere minacce sempre più diversificate, l'UE interviene in ambiti che non possono essere gestiti in maniera adeguata dai singoli Stati membri.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto l'adozione degli interventi richiesti tende a migliorare la funzionalità del sistema di contrasto all'immigrazione irregolare, stabilendo misure non eccedenti tale obiettivo.

Relativamente alla protezione dei dati personali, la proposta è proporzionata in quanto introduce regole specifiche circa la cancellazione delle segnalazioni e richiede che i dati siano raccolti e conservati per la durata strettamente necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi. Le segnalazioni del SIS contengono solo i dati necessari per identificare e localizzare una persona o un oggetto e consentire l'intervento operativo adeguato. Gli uffici SIRENE forniscono ogni altra informazione necessaria per lo scambio di informazioni supplementari.

La proposta prevede, inoltre, l'applicazione di tutti i meccanismi necessari per un'efficace protezione dei diritti fondamentali degli interessati, con particolare riguardo alla tutela della vita privata.

## **A. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto si ritiene utile per contrastare la criminalità e il terrorismo, pur garantendo la libertà di circolazione nello spazio Schengen. La proposta mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia di un sistema attivo da circa un ventennio, che ha registrato quasi tre miliardi di accessi nel solo 2015 da parte delle Autorità competenti degli Stati membri. Lo strumento del Regolamento si applica direttamente nell'ordinamento degli Stati membri e costituisce anche una garanzia per gli interessati, in quanto vengono previsti il diritto di accesso e di rettifica dei dati e la possibilità di ricorrere alle Autorità Giudiziarie dei singoli Stati per ottenerne la cancellazione.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto finalizzate a sviluppare il Sistema d'informazione Schengen e a migliorarne la capacità di risposta alle nuove minacce costituite dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale.

L'adozione di misure per impedire il reingresso dei cittadini di Paesi terzi rimpatriati e la possibilità accordata alle guardie costiere e di frontiera di consultare i dati SIS, nell'ambito dei rispettivi compiti, si ripercuoteranno positivamente sul controllo delle frontiere esterne dell'Unione.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Non si rilevano elementi di particolare criticità, anche in considerazione della larga base di intesa fra gli Stati membri, alla base della proposta.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

E' previsto un finanziamento di 1,2 milioni di Euro per ogni Stato membro per procedere all'aggiornamento dei rispettivi sistemi nazionali. Il prevedibile aumento delle segnalazioni nel SIS II renderà opportuno un potenziamento della Divisione S.I.R.E.N.E del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che comporterà costi, attualmente non quantificabili.

E' prevedibile, altresì, un ulteriore impatto finanziario derivante dall'adeguamento degli applicativi del Sistema SIS nazionale, anch'esso attualmente non quantificabile.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Al momento non si ravvisa la necessità di interventi normativi adeguativi, attesa la valenza tecnica delle modifiche contenute nella proposta.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessun effetto sulle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali, in quanto la proposta concerne i settori dell'immigrazione e dell'ordine e sicurezza pubblica, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, atteso che l'Italia è già dotata di un Ufficio N.SIS nazionale e di una Divisione S.I.R.E.N.E, uffici di relazione integrata che consentono lo scambio continuo con le omologhe strutture degli altri Stati membri.

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, in quanto la proposta di Regolamento incide esclusivamente nei settori dell'immigrazione e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

### Altro

***Nulla da rilevare.***